

n. /2025 r.g.a.c.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Genova
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Giudice, _____, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ai sensi degli artt. 189 e 281 *quinquies* c.p.c.

nella causa civile iscritta al n. r.g. /2025 promossa da:

_____, n. _____, C.F. _____,
_____, n. _____, C.F. _____,
_____, n. _____, C.F. _____,
_____ n. _____ CF _____

_____, n. _____, CF _____ in qualità
di esercente la responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore

_____, n. _____, CF _____,
_____ n. _____, CF _____ in
qualità di esercente la responsabilità genitoriale nei confronti della figlia

_____, n. _____, CF _____
tutti in proprio, quali congiunti, del Sig. _____ nato a

() il _____ e deceduto in () il _____

tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Pietro Frisani, presso il quale sono
elettivamente domiciliati, come da procura speciale depositata in calce all'atto
introduttivo, _____ - parte attrice

contro

MINISTERO DELLA DIFESA, (CF 80425650589) in persona del Ministro
pro tempore, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello
Stato, legale domiciliataria, _____ - parte convenuta

CONCLUSIONI

Per parte attrice: “- accertare e dichiarare la responsabilità della amministrazione convenuta, in relazione a tutti i danni da porsi quale conseguenza diretta ed immediata del decesso del Sig. _____ per i titoli e le causali di cui in narrativa;

- accertare, incidenter tantum, nella condotta del Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, la sussistenza delle fattispecie penali di cui agli artt. 589 c.p., 437 c.p. e/o comunque dell’art. 451 c.p., per tutti i motivi e le causali di cui in narrativa;

- per l’effetto condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi in favore degli attori, e quindi, giuste le considerazioni di cui alla narrativa dell’atto per danno iure proprio:

- € 146.028,00 per la nipote _____ ed € 110.370,00 per ciascun altro attore e nipote del Sig. _____ per il danno da deprivazione del rapporto parentale e per ogni altro e possibile danno (patrimoniale e non patrimoniale) originante dalla condotta illecita imputabile al Ministero della Difesa odierno convenuto da ritenersi comunque incluso nella presente domanda avanzata dagli attori (cfr. Cass. civ. 16 agosto 2023, in Onelegale.it, 2023) o a quella maggiore o minore somma che sarà accertata o comunque ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria e al danno da ritardo nella misura degli interessi legali sulla somma devalutata alla data del decesso (_____) e rivalutata anno per anno sino al dì della sentenza ed ulteriori interessi legali sulla somma rivalutata dal dì della sentenza al saldo ed ulteriori interessi anatocistici a decorrere dalla data della domanda.

Con vittoria di spese e competenze del giudizio aumentate del 30% ex art. 4, co. 2, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018 (collegamenti ipertestuali) da distrarsi in favore del sottoscritto difensore anticipatario.

ISTANZE ISTRUTTORIE: Si chiede ammettersi prova testimoniale sui seguenti capi preceduti dal “Vero che”: 1) il Sig. _____ ha svolto la propria attività lavorativa alle dipendenze del Ministero della Difesa, a bordo nave, con la qualifica di meccanico addetto alla sala macchine, di stanza alla base militare di La Spezia; 2) le mansioni erano principalmente quelle relative alla manutenzione, riparazione, revisione e messa a punto dei motori

ed era anche posto a capo di un locale caldaia, insieme ad altri due addetti che stavano sotto suo ordine; 3) ha navigato con il Sig.

sino al _____ a bordo della nave - fregata " _____ " che era in navigazione lungo la rotta del Mar Mediterraneo; 4) nella nave le tubazioni dentro cui passava il vapore che serviva per alimentare le turbine erano interamente rivestite di amianto, così come le paratie e le coibentazioni di bordo; 5) le tubazioni non venivano sottoposte a manutenzione frequente e quando si rompeva un tubo veniva fuori l'amianto in forma aerodispersa; 6) quando venivano eseguiti lavori di manutenzione e decoibentazione all'interno della sala macchine, aventi ad oggetto gli apparati motori ivi presenti, veniva sprigionato amianto in forma aerodispersa; 7) le caldaie dove lavorava il Sig.

erano anch'esse composte di amianto e con i motori della nave accesi, con le vibrazioni e le sollecitazioni dovute ai lavori che si svolgevano all'interno della sala macchine e con la nave in continua navigazione, l'amianto si disperdeva nell'aria; 8) nella nave in cui veniva svolta l'attività non erano presenti impianti di aspirazione localizzata, sistemi di ventilazione dei locali, sistemi di lavorazione dell'amianto a cielo chiuso volti ad evitare la manipolazione manuale, lo sviluppo e la diffusione dell'amianto e se sì se tali sistemi erano idonei all'abbattimento della diffusione delle fibre di amianto, fumi e polveri; 9) durante lo svolgimento delle mansioni e dei lavori di cui ai punti 2 e 6 non venivano forniti al Sig. _____ dispositivi personali di protezione per far fronte al rischio di inalazione di fibre di amianto; 10) nello svolgimento dell'attività lavorativa, di cui ai punti 2 e 6, il Sig.

non utilizzava maschere ed altri strumenti di protezione personale atti a tutelarlo dall'esposizione alle polveri, in quanto mai forniti dal Ministero della Difesa; 11) i lavoratori venivano sottoposti a visite mediche periodiche mirate alla prevenzione; Si indica a teste sui capitoli di prova dal n. 1 al n. 12 il Sig. _____ nato a _____ (_____) il _____ Ed

ivi residente in Via _____ n. _____ (CAP _____), di cui allegata in atti dichiarazione scritta (cfr. doc. 2).

Si chiede inoltre ammettersi CTU sui seguenti quesiti: "esaminati i documenti di causa, assunte dal Ministero della Difesa tutte le informazioni necessarie, acquisite dalle strutture sanitarie pubbliche competenti le informazioni sulla

presenza di amianto sul luogo di lavoro, richieste all'INAIL informazioni dettagliate sugli indennizzi per amianto attribuiti ai lavoratori del Ministero della Difesa presso la Marina Militare di La Spezia nel periodo " , acquisite dallo stesso le notizie su eventuali decessi attribuibili ad esposizione a fibre di amianto, esaminate le schede tecniche dei materiali e macchinari esistenti nella Marina Militare, tenuto conto di quelli che erano i luoghi di lavoro, le condizioni e le misure di prevenzione adottate, tenuto conto dell'espletanda istruttoria, della perizia di parte e delle dichiarazioni testimoniali, nonché della CTU resa nel giudizio instaurato dagli eredi del Sig. _____ innanzi il Tribunale di Genova ed iscritto al R.G. n. _____ /2019, accerti l'effettiva esposizione alle fibre di amianto alla quale è stato sottoposto il Sig. _____ durante la sua attività lavorativa quale meccanico di bordo alle dipendenze del Ministero della Difesa presso la Marina Militare di La Spezia, sia a terra che presso navi militari, indicando se le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa fossero rispettose delle norme in materia di previsioni di sicurezza dovute alla pericolosità del materiale trattato".

Per parte convenuta: *"previa declaratoria di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, rigettare ogni pretesa in quanto infondata in fatto e in diritto; in subordine, limitare come meglio visto in parte motiva il risarcimento, anche previa detrazione dal montante di quanto riconosciuto a titolo di benefici di qualsivoglia natura alla persona dei ricorrenti*

_____ ovvero a quella del de cuius, _____ per i fatti di cui in citazione. In via istruttoria, si chiede ordinare ex art. 213 c.p.c. a Inail di esibire in giudizio ogni atto e documento inerente procedure che abbiano esitato nell'attribuzione di benefici di qualsivoglia natura alla persona

_____ , ovvero a quella del de cuius, _____ per i fatti di cui in citazione. Con vittoria di spese e onorari di lite".

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1. I sei attori sono nipoti di _____, ex dipendente del Ministero della Difesa presso la Marina Militare di La Spezia, con mansioni di meccanico addetto alla sala macchine e macchinista navale, deceduto il _____ all'età di _____ anni, per mesotelioma pleurico (di ritenuta origine lavorativa per esposizione ad amianto).

Chiedono *iure proprio* il risarcimento del danno parentale subito per la perdita del nonno.

2. In via preliminare l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata da parte resistente non è fondata.

Nel costituirsi in giudizio, il Ministero ha eccepito che il termine di prescrizione quinquennale (stante la natura extracontrattuale dell'azione proposta) decorrerebbe dall'evento morte, quale evento lesivo conclusivo del danno (datato _____), e che la costituzione in mora per il risarcimento dei danni derivanti dall'esposizione ad amianto è stata notificata soltanto in data _____, quindi _____ anni e _____ mesi dopo.

Ciò posto, quanto alla durata del termine di prescrizione del danno vantato *iure proprio* per la perdita del rapporto parentale deve trovare applicazione - rispetto al termine quinquennale *ex* artt. 2043-2947 c.c. indicato da parte resistente- il più lungo termine da reato. Per come dedotto anche da parte attrice, infatti, nel caso di specie il reato configurabile risulta quello di omicidio colposo aggravato, commesso con la violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

In diritto, come affermato da Cass. n. 29859 del 2023, che si è occupata della questione delle condizioni di applicabilità del più lungo termine prescrizioneale

previsto per il reato, qualora l'illecito civile possa integrare anche una fattispecie di reato:

- è principio consolidato che, qualora l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato ma il giudizio penale non sia stato promosso, ancorché per difetto di querela, all'azione civile di risarcimento si applica, ai sensi dell'art. 2947, comma terzo, c.c., l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato, purché il giudice civile accerti, *incidenter tantum*, con gli strumenti probatori ed i criteri propri del relativo processo, l'esistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, sia soggettivi che oggettivi (tra le altre: Cass. n. 24988/2014 e Cass. n. 2350/2018);

- tuttavia, non è "*necessario*", a tal fine, dover coltivare "*un'espressa domanda volta a ottenere in via incidentale l'accertamento dell'ipotizzato reato*", giacché – alla luce dell'orientamento del pari consolidato della Corte (per tutte: Cass., S.U., n. 9993/2016; Cass. n. 24260/2020; Cass. n. 21404/2021)- la deduzione circa l'applicabilità del termine prescrizione più lungo di cui all'art. 2947, comma terzo, c.c. integra una contro-eccezione in senso lato, la cui rilevazione può avvenire anche d'ufficio, nel rispetto dei termini di operatività delle preclusioni relative al *thema decidendum ex art. 183, c.p.c.*, qualora sia fondata su nuove allegazioni di fatto. Là dove invece essa sia basata su fatti storici già allegati entro i termini di decadenza propri del giudizio ordinario a cognizione piena, la sua proposizione è ammissibile nell'ulteriore corso del giudizio di primo grado, in appello e, con il solo limite della non necessità di accertamenti di fatto, anche in Cassazione, dove non integra una questione nuova inammissibile.

Nel caso di specie, l'azione proposta dai nipoti, volta ad ottenere il risarcimento dei danni per la perdita del rapporto parentale nei confronti del datore di lavoro, ritenuto responsabile della morte del nonno, è riconducibile a fattispecie di astratta rilevanza penalistica (omicidio colposo aggravato). Il termine di prescrizione applicabile per l'azione di danni proposta *iure proprio* non è quindi quello ordinario quinquennale, ma il più lungo termine di prescrizione previsto per il reato (cfr., con riferimento alla responsabilità della struttura sanitaria, Cass. civ., Sez. III, 05/02/2024, n. 3267, che richiama anche Cass. n. 20882 del 2018; Cass. n.7553 del 2012).

Ne segue che, in applicazione del combinato disposto degli artt. 589 capoverso e 157 c.p., il termine di prescrizione non risulta in concreto decorso fra la data del decesso e l'atto interruttivo.

Nella memoria di replica, il Ministero ha ulteriormente contestato che -ai sensi della seconda parte del terzo comma dell'art. 2947 c.c.- opererebbe in ogni caso la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento, con decorrenza dalla data del decesso del reo, o, se antecedente alla morte del *de cuius*, da quest'ultima. Tale deduzione presuppone tuttavia una allegazione in fatto che (seppure sostenuta dal Ministero in forza di fatto notorio, sul presupposto che *“pur non avendo gli attori indicato chi materialmente avrebbe compiuto i fatti generatori di danno fondanti l'odierna richiesta risarcitoria, si può ritenere, risalendo a circa di cinquanta anni fa e, nello specifico, al periodo che i rei -che dovrebbero gioco forza essere identificati nei responsabili dell'Arsenale, e come tali datori di lavoro, nel periodo de quo- siano medio tempore deceduti”*) non pare essere stata antecedentemente formulati in atti e, quindi, da ritenersi tardiva rispetto ai termini di operatività delle preclusioni relative al *thema decidendum*.

3. Come precisato anche dal Ministero resistente, ha lavorato alle dipendenze dell'Amministrazione della Difesa dal fino al pensionamento. Nello specifico ha prestato servizio nella Marina Militare dal al , in qualità di "TM/Meccanico" ossia "tecnico di macchina/meccanico" prima impegnato presso la Scuola Marina Militare presso l'Isola della Maddalena, poi presso varie navi e strutture della Marina Militare variamente dislocate sul territorio nazionale; nel è stato congedato come militare e ha prestato servizio come dipendente civile del Ministero della Difesa fino al

I fatti di cui all'atto di citazione sono stati oggetto di precedente giudizio promosso da altri congiunti del *de cuius* per vedere accertata la responsabilità del Ministero convenuto nella causazione del decesso del Sig.

e riconoscere il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale. La controversia civile introdotta dagli altri congiunti (i figli

, e la moglie,

, si è conclusa mediante la stipula di due accordi transattivi: il primo con una conciliazione a mezzo della quale la moglie ha rinunciato ad ogni pretesa nei confronti del Ministero; mentre l'effettiva stipulazione del secondo accordo tra i figli e il Ministero è stata accertata con sentenza n. del 2023 del Tribunale di Genova.

Pur non essendosi formato giudicato in merito alla responsabilità del Ministero in relazione al decesso del sig. (come eccepito dal Ministero), ai fini dell'*an debeat* possono essere valutati gli elementi probatori acquisiti in quel giudizio, riversati anche agli atti del presente procedimento ed oggetto di ampio contraddittorio fra le parti.

In particolare, la CTU espletata nel corso di quel giudizio (doc. 20 depositato unitamente alla citazione introduttiva), affidata al Professor _____, ha rilevato che:

- _____ è deceduto a causa di mesotelioma pleurico;
- nell'ambito delle mansioni svolte presso il Ministero della Difesa, è venuto in contatto con amianto a livelli significativi, tali da poter determinare l'insorgenza di mesotelioma pleurico;
- l'inalazione di fibre di amianto avvenuta nel corso dell'attività lavorativa svolta presso il Ministero della Difesa ha quasi certamente causato, o contribuito a causare, la malattia che portò al decesso.

Le conclusioni raggiunte dal ctu sono ulteriormente corroborate dalla documentazione depositata da parte attrice in questa causa, e in particolare:

-dichiarazione del _____ rilasciata dall'INAIL di La Spezia che ha riconosciuto che *"il Sig. _____ nato a _____ () il _____ (C.F. _____) è stato esposto all'amianto per le mansioni svolte nei reparti e per i periodi indicati nel prospetto allegato"* ossia durante il periodo a bordo delle navi

(doc. 5 e doc. 6);

-verbale CMO- _____ del _____ della Commissione Medica Ospedaliera del Dipartimento Militare di Medicina Legale di La Spezia (giudizio diagnostico *"mesotelioma epitelioromorfo destro"* - doc. 17); successivo giudizio diagnostico _____ (*"la morte è da attribuire a causa diretta ed evolutiva della patologia sofferta già valutata con verbale _____ N. COM/ _____ del _____ di questa CMO"* - doc. 18);

-decreto n. _____ del _____ del Ministero della Difesa, che accerta la sussistenza delle condizioni previste *ex lege* per il riconoscimento, in capo al

de cuius, dello *status* di vittima del dovere e concede la speciale elargizione di cui all'art. 5 della Legge 3.8.2004 n. 206 (doc. 19);

- in linea generale, sull'impiego di amianto nell'Arsenale della Marina Militare di La Spezia e sulla conoscenza dei rischi per la salute, parte attrice ha depositato sub docc. 24 e 25 un estratto degli atti parlamentari riferiti agli Arsenali della Marina Militare di La Spezia (avente ad oggetto l'acquisizione di un quadro fattuale aggiornato delle condizioni ambientali e di lavoro dei dipendenti della Difesa ivi impiegati) e il VII rapporto ReNaM (Registro Nazionale dei Mesoteliomi, che all'interno del VII rapporto analizza la presenza di asbesto nelle varie categorie economiche).

Gli elementi in atti concludono per l'esposizione professionale del defunto a rischio amianto, sicuramente ambientale e anche diretta.

Per queste ragioni, è stato ritenuto superfluo sia licenziare una nuova c.t.u., sia procedere con l'istruttoria orale chiesta da parte attrice sull'*an* (cfr. ordinanza istruttoria), fermo restando che parte convenuta ha allegato di superare le contestazioni circa la sussistenza del nesso nella sua dimensione materiale. Dunque:

- la condotta omissiva del datore di lavoro (che non ha dimostrato di aver adempiuto agli obblighi di protezione cui era gravato *ex art. 2087 c.c.*) è provata;

- il nesso di derivazione causale tra detta esposizione e la contrazione della patologia, che ha poi condotto al decesso il lavoratore, in assenza di prova specifica circa un fattore causale extraprofessionale alternativo, deve ritenersi altresì comprovato;

- sussiste altresì la colpa dell'amministrazione convenuta.

Con riferimento a tale ultimo aspetto, e per prendere posizione rispetto alle specifiche obiezioni mosse dall'amministrazione convenuta, si osserva che, ex art. 2087 c.c., costituente norma di chiusura del sistema, il datore di lavoro è sempre tenuto ad attivarsi per conoscere le situazioni di rischio e le fonti di pericolosità dell'attività lavorativa espletata, in base alle migliori conoscenze tecniche scientifiche del momento storico. L'art. 2087 c.c., in particolare, non è da intendersi quale semplice enunciazione di un dovere imposto al datore di lavoro, ma è da declinarsi in termini di obbligazione dello stesso, con ciò postulando il dovere datoriale di adoperarsi nell'approntare tutte le misure dettate: dalla particolarità del lavoro, in base alla quale devono essere individuati i rischi e nocività specifiche; dall'esperienza, in base alla quale devono essere previste le conseguenze dannose, sulla scorta di eventi già verificatisi e di pericoli già valutati in precedenza; dalla tecnica, in base alle conoscenze in materia di sicurezza messe a disposizione dal progresso tecnico-scientifico.

La Corte di cassazione è da tempo consolidata nell'affermare che la conoscenza della nocività dell'amianto per la salute risale all'inizio del 1900 (se ne parla già nel r.d. 14.6.1909, n. 442 in tema di lavori ritenuti insalubri; idem, nel d.lgt. 6/8/1916, n. 1136; e nel r.d. 1720/1936). Secondo un'acquisizione, divenuta patrimonio comune della giurisprudenza di merito e di legittimità, la conoscenza della pericolosità dell'esposizione all'amianto per il rischio di mesotelioma risale almeno ai primi anni sessanta, sia in ambito scientifico che imprenditoriale (tanto che, in relazione a tale ultimo ambito, si cita la nota iniziativa delle ferrovie inglesi di bonificare le carrozze già nel 1968; cfr. Cass., sez IV, 43786/2010 e Cass., sez IV, n. 38991/2010).

In relazione all'obiezione cronologica riferita all'epoca della conoscenza della nocività dell'amianto, il c.t.u. ha osservato che conoscenze sufficientemente diffuse nell'ambito scientifico sui rapporti tra amianto e malattie polmonari sono presenti a partire dalla fine degli anni '30 per l'asbestosi, dagli anni '60 per il cancro polmonare (anni '80 per l'associazione amianto - fumo di sigaretta), dagli anni '60-'70 per il mesotelioma (anno 1965 in particolare per il rapporto causale tra amianto e mesotelioma, seconda metà degli anni '70 per l'acquisizione della patogenicità dell'amianto a dosi molto basse); nel mondo industriale della Marina militare si può ritenere ragionevole indicare negli anni '40 l'epoca in cui era ormai patrimonio comune il rapporto tra amianto ed asbestosi, nella prima metà degli anni '70 l'affermazione ufficiale della cancerogenicità di questo materiale e nella seconda metà degli anni '70 la conoscenza diffusa delle particolarità eziopatogenetiche del mesotelioma.

Va poi tenuto conto del risalente e consolidato orientamento di legittimità (a partire da Cass. civ. n. 988/2003; 37432/2003; 988/2003; 37432/2003; 8204/2003; 7630/2005; 43786/2010 e 38991/2010) secondo il quale l'accertamento di questa epoca non rileva ai fini della responsabilità del datore per mesotelioma pleurico, perché le misure protettive da adottare sarebbero state comunque quelle già prescritte dall'ordinamento per l'asbestosi (malattia anch'essa mortale e comunque gravemente invalidante inserita nell'elenco tipizzato delle malattie professionali dalla legge 455/1943) ossia quelle prescritte per tutelare il medesimo bene salute offeso (dall'una o dall'altra malattia). Ciò in quanto, ai fini del nesso causale tra condotta ed evento, quest'ultimo va considerato come grave danno alla salute del lavoratore e non inteso come specifico evento concretamente poi verificatosi (Cass. civ. n.

5919/1991, 5037/2000, 4675/2007, 21513/2009, 43786/2010; Cass. civ., sez. lav., n. 18503/2016).

Nello stesso senso si veda anche Cass. civ., sez. lav., n. 8204/2003, che si occupò di un caso di mesotelioma causato dall'amianto, manifestatosi nel 1990, con esposizione a rischio accertata tra il 1968 e il 1983: la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva accolto la domanda di risarcimento del danno proposta dagli eredi di un lavoratore, già addetto alla lavorazione dell'amianto, deceduto per mesotelioma, ritenendo congruamente motivato il giudizio secondo la quale il rispetto di tutte le prescrizioni cautelative possibili all'epoca dello svolgimento dell'attività lavorativa, ed in particolare di quelle concernenti la riduzione di fumi o polveri nocive e comunque dei rischi, avrebbe, alla stregua di un giudizio probabilistico, ridotto il rischio di assumere la dose innescante e quindi di contrarre la malattia (v., ad esempio, art. 21 D.P.R. n. 303/56, normativa concepita per limitare l'esposizione dei lavoratori alle polveri tossiche e nocive "di qualsiasi specie", e, quindi, applicabile anche alle fibre c.d. ultra fini e invisibili).

D'altra parte, anche il c.t.u. ha osservato che una pulizia molto accurata dei luoghi di lavoro e l'uso regolare dei dispositivi di protezione per le vie respiratorie disponibili a quel tempo avrebbero ridotto in qualche misura l'inalazione di polveri e fibre - anche se la maggior parte delle fibre di amianto pericolose non sarebbe stata fermata dai filtri allora in uso - e quindi la probabilità di contrarre un mesotelioma maligno (pag. 62). L'istruttoria non ha fatto emergere la prova dell'adozione di misure di cautela per contenere i rischi sanitari da esposizione ad amianto, anzi il Ministero aveva approntato misure generali di pulizia e di prevenzione e protezione dei rischi per la salute

a la sicurezza, mentre non sembra che fossero stati approntati mezzi e presidi specifici nei confronti del rischio amianto (pag. 68).

Ancora, in Cass. civ., sez. lav., n. 9238/2011, si legge: *“i giudici di appello hanno, infatti, correttamente osservato come già al tempo dell’esposizione del lavoratore al rischio morbigeno era nota la intrinseca pericolosità delle fibre dell’amianto impiegato nelle lavorazioni, tanto che l’uso delle stesse era sottoposto a particolari cautele indipendentemente dalla concentrazione per centimetro cubo. Tale constatazione trova conferma nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, la quale ha reiteratamente osservato (v. ad. es. già Cass. n. 4721/1998) come la pericolosità dell’amianto fosse sicuramente nota da epoca ben anteriore al 1970, per come dimostra un complesso significativo di disposizioni normative in tal senso rilevanti, quali, fra le altre, il D.P.R. n. 303 del 1956, art. 21 il quale stabiliva che “nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualsiasi specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti a impedire o ridurre, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell’ambiente”, precisando, altresì, che “le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione” (e cioè, devono avere caratteristiche adeguate alla pericolosità delle polveri stesse), o ancora, nell’ambito del medesimo testo, l’art. 9, che prevedeva il ricambio di aria, l’art. 15, che prevedeva che, anche fuori dell’orario di lavoro, si dovesse ridurre al minimo il sollevamento delle polveri e, proprio a tal fine, prescriveva l’uso di aspiratori, l’art. 18, che proibiva l’accumulo di sostanze nocive, l’art. 19, che imponeva di adibire locali separati per le lavorazioni insalubri, l’art. 25, che prescriveva, quando potesse esservi dubbio sulla pericolosità dell’atmosfera, che i lavoratori fossero forniti di apparecchi di protezione. Correttamente,*

pertanto, la corte territoriale ha ritenuto che, in un ambiente di lavoro esposto al rischio del sollevamento delle polveri, la legge già esistente all'epoca imponeva di impedire che ciò avvenisse, facendo onere al datore di lavoro di tener conto della natura (e della specifica pericolosità) delle polveri al fine di adottare tutte le misure idonee a ridurre il rischio da contatto.”.

Cass. n. 4084/25 (richiamata anche da Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 22/08/2025, n. 23673) ha pure ribadito che ai fini della configurazione della responsabilità datoriale ai sensi dell'art. 2087 c.c. non occorre in capo all'imprenditore la prevedibilità dello specifico evento concretamente verificatosi o del suo decorso causale (nella specie, decesso del lavoratore per mesotelioma pleurico correlato all'esposizione a polveri di amianto), ma è sufficiente quella della potenziale idoneità della condotta a provocare un danno grave alla salute, sicché, ai fini dell'esonero da tale responsabilità, occorre dimostrare quali misure di prevenzione ed informazione, fra quelle conosciute ed in uso all'epoca, sono state concretamente adottate a protezione dello specifico rischio lavorativo.

Come rilevato (specificamente con riferimento alla responsabilità extracontrattuale nei confronti dei congiunti) Cass. civ., Sez. III, Ord. 24/12/2024, n. 34419, punto 11 della motivazione, l'analisi sollecitata circa l'adeguatezza ed efficacia (o meno) delle cautele previste secondo gli standards di esigibilità riferiti all'epoca di verosimile contrazione della malattia, e circa l'asserita insussistenza del nesso di causalità tra condotta colposa del datore di lavoro e mesotelioma, *“potrebbe peraltro porsi laddove tali misure fossero state in concreto adottate, mentre nel caso nulla risulta dimostrato né dedotto in proposito, avendo accertato la Corte che l'attività lavorativa veniva espletata senza l'adozione di alcuna precauzione. In difetto*

di adozione di alcuna misura, quindi, neppure può introdursi il ragionamento controfattuale richiesto ai fini dall'esonero da responsabilità (v., in termini, Cass. n. 6352 del 2015, cit., in motivazione)".

Va dunque conclusivamente affermato il ricorrere di idonea prova dell'ascrivibilità del decesso al Ministero convenuto, con la conseguenza che è fondata la domanda risarcitoria svolta dagli attori *iure proprio* in relazione a detto accadimento, salve le specificazioni che seguono in relazione al *quantum*.

3. Sulla quantificazione del danno.

Gli attori hanno agito *iure proprio* per ottenere il ristoro del danno da perdita parentale.

Il risarcimento del danno non patrimoniale da uccisione del congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale si concreta nell'interesse all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli art. 2, 29 e 30 Cost. Secondo l'interpretazione costante della giurisprudenza di legittimità, la risarcibilità di detto danno intende ristorare il familiare dal pregiudizio subito sotto il duplice profilo morale, per la sofferenza psichica che questi è costretto a sopportare a causa dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, e dinamico-relazionale, per lo sconvolgimento di vita destinato ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita (così, ad esempio, Cass. civ, Sez. III, n. 28989/2019). La sua liquidazione deve avvenire in base a valutazione equitativa ai sensi degli art. 1226 e 2056 cod.

civ., tenendo conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza (quali ad es. le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti ecc.).

Il danno da perdita del rapporto parentale certamente non è un danno *in re ipsa* ma è pur sempre presuntivo: nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello) l'orientamento unanime della Cassazione è che l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'*id quod plerumque accidit*, la sofferenza del familiare superstite, essendo tale conseguenza, per comune esperienza, connaturale all'essere umano (così Cass. Civ. Sez. III, n. 11212/2019, id. n. 31950/2018). Trattandosi, peraltro, di presunzione semplice, sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete che dimostrano l'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite (Cass. civ. n. 25541/2022).

Nel caso di specie, per gli attori -che sono nipoti del defunto- la lesione è comprovata dalla presenza di un legame di parentela qualificato e la concreta sussistenza di legame affettivo non è mai stato revocato in dubbio da parte convenuta (che ha contestato invece la quantificazione operata da parte attrice come eccessiva e non commisurata alla situazione concreta).

Il danno può essere liquidato facendo applicazione della Tabella di Milano che, nell'ultima versione, fa proprio, quanto alla liquidazione del danno da perdita parentale, il sistema a punti, sulla scorta delle osservazioni a suo tempo mosse dalla Corte di Cassazione (Ca. civ. n. 33005/2021). Sull'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione cfr. Cass. civ. n. 11152/2015; Cass. civ. n. 29320/2022 che chiariscono come la liquidazione effettuata sulla base di parametri non più attuali si risolverebbe in una non corretta applicazione del criterio equitativo previsto dall'art. 1226 c.c.

natura compensativa al tasso legale previa devalutazione fino alla data del sinistro e rivalutazione di anno in anno (Cass. civ. n. 1712/1995).

A prescindere dalla ammissibilità astratta di una *compensatio lucri cum damno*, non risulta che INAIL abbia erogato somme in favore degli attori (tenuto conto di quanto verbalizzato dalla Difesa attorea all'udienza del 11/11/2024 e di quanto già in atti, come rilevato con ordinanza istruttoria del 12/11/2024).

l.

4. Sulle spese di lite.

In virtù del criterio della soccombenza, il Ministero della Difesa deve condannarsi al pagamento delle spese di giudizio.

Rispetto alla nota spese depositata, che considera i valori corrispondenti a quelli massimi per valore di causa 697.878,00 €, deve essere invece considerato uno scaglione inferiore, in applicazione criteri indicati da Cass. civ., Sez. III, ordinanza n. 10367/2024 (punto 4.12 della motivazione, i cui principi sono stati richiamati anche da Cass. civ., Sez. III, ordinanza n. 15946/2024): *“a) l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, d.m. 55/14, anche quando le pretese dei suoi assistiti siano esattamente coincidenti; la difesa di più parti, infatti, anche nel caso di identità di pretese comporta pur sempre l'onere di raccogliere plurime procure, fornire plurime informazioni, compilare plurime anagrafiche, ecc.; b) la suddetta maggiorazione è obbligatoria per le prestazioni professionali concluse dopo il 23.10.2023, facoltativa per quelle concluse prima; c) quel che cambia tra l'ipotesi in cui vi sia identità, e quella in cui vi sia differenza tra le pretese dei vari assistiti, è la misura del compenso standard su cui*

applicare la maggiorazioni previste dall'art. 4, c. 2, d.m. 55/14; d) se le pretese dei vari assistiti sono diverse, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti, e del 10% dall'undicesimo al trentesimo; e) se le pretese dei vari assistiti sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato sopra, sub (c); tale ipotesi si identifica, come s'è detto, con la c.d. connessione impropria di cui all'art. 103, primo comma, inciso finale, c.p.c.; g) sia ai fini dell'applicazione del comma 2 che del comma 4, il valore della causa da porre a base del calcolo sarà dato non dalla sommatoria delle domande, ma dal valore della domanda più elevata”.

Nel caso di specie, per il *decisum* più elevato, con riferimento a singolo attore, lo scaglione di riferimento è dunque quello compreso fra € 52.000,00 e € 260.000,00.

Il compenso, calcolato in valori compresi fra i minimi ed i medi (in ragione dell'attività processuale effettivamente svolta e della natura delle questioni trattate), ammonta ad € 9.000,00; ridotto del 30% fino a € 6.300,00; aumentato di 9.450,00 € per il numero di parti, così fino a € 15.750,00.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria istanza ed eccezione, accerta e dichiara la responsabilità del convenuto Ministero della Difesa in ordine ai fatti di cui è causa e, per l'effetto lo dichiara tenuto e condanna a

pagare, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito *iure proprio*,
i seguenti importi:

- in favore di € 90.000,00;

- in favore di

€ 70.000,00 ciascuno,

con rivalutazione monetaria ed interessi di cui in parte motiva;

condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alle parti attrici le spese di
lite, che si liquidano in € 15.750,00 per compenso professionale, oltre 15% per
rimborso spese generali, i.v.a., c.p.a., oltre esborsi per contributo unificato
come documentati, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi
antistatario.

Genova, 26/06/2026

Il Giudice